



SENTENZA

N. 520/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73017** R.G., su ricorso depositato in data 11.12.2020 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Maria Giordano e Pasquale Lipardi presso i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza G. Bovio n. 8; (pec: avv.mariagiordano@processonline.legalmail.it; pasqualelipardi@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186, rappresentato dai propri dipendenti dott.ssa Daniela Natale e dott. Andrea Fannini (pec: previmil@postacert.difesa.it)

avverso

	- il decreto n. 17, del 20.7.2020, con il quale il Ministero	
	della Difesa concedeva al ricorrente l'indennità <i>una</i>	
	<i>tantum</i> pari a 2 annualità di 8^ cat., tab. A;	
	ai fini del riconoscimento del	
	diritto all'assegno rinnovabile o pensione privilegiata	
	ordinaria di 8^ cat., tab A, con condanna del Ministero	
	della Difesa alla corresponsione di quanto dovuto a far	
	data dall'1.1.2020, con vittoria di spese di lite in favore	
	dei procuratori antistatari;	
	Visti l'atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e	
	documenti di causa;	
	Rilevata la costituzione in giudizio del Ministero della	
	Difesa tramite comparsa del 7.1.2022.	
	FATTO	
	Parte ricorrente espone quanto segue:	
	- in servizio dal 1989 quale soldato dell'Esercito Italiano	
	ed in congedo dal 1989, afferma di avere usufruito nel	
	periodo 1.2.2016 - 31.1.2018 della pensione privilegiata	
	ordinaria di 8^ cat. concessagli per causa di servizio dal	
	Ministero della Difesa con D.M. n. 201 del 22.11.2016;	
	- con successivo decreto n. 17, del 20.7.2020, il suddetto	
	Ministero stabiliva di concedere all'odierno istante, in	
	congedo, l'indennità <i>una tantum</i> pari a 2 annualità di 8^	
	cat. ex d.p.r. n. 815/1978, tab. B, in luogo di pensione,	
	pari ad euro 2.230,32;	
	2	

- tale provvedimento richiamava in premessa: il D.M. n. 181, del 4.6.1992, con cui era stata concessa l'indennità *una tantum* pari a 3 annualità di 8^a cat.; il D.M. n. 201, del 22.11.2016, concesso a seguito dell'aggravamento dell'infermità, di assegno privilegiato rinnovabile di 8^a cat. dall'1.2.2016 al 31.1.2018; il Verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma del 28.5.2019 che ha riconosciuto al ricorrente l'indennità *una tantum*, pari a 2 annualità di 8^a cat. ed il foglio della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli n. 61816, del 18.5.2020, dal quale risulta la corresponsione della somma di euro 25.351,44 a titolo di proroga del D.M. 201 del 22.11.2016;

- a seguito di istanza di accesso agli atti, il Ministero della Difesa trasmetteva al (omissis) copia dei processi verbali tra i quali: a) il verbale del 18.10.2016 con cui la Commissione Medica Ospedaliera gli aveva riconosciuto l'assegno privilegiato rinnovabile di 8^a cat., tab. A, d.p.r. 815/1978 sulla base dei seguenti accertamenti clinici e strumentali: "*lesione a manico di secchio del menisco laterale, con segni di infiltrazione mixoide globulare, esiti di lesione*" (RM ginocchio sx del 4.6.2015); "*esiti di trauma contusivo distorsivo ginocchio sx con problematiche legamentose e capsulo meniscali*" (Certificato Ortopedico degli Ospedali Riuniti dei Colli del

	16.12.2015, RM ginocchio sx del 03.10.2015);	
	“ <i>Condropatia ginocchio sx</i> ” (Visita ortopedica del	
	10.10.2016); b) il Verbale del 28.05.2019 con cui il	
	Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma	
	negava, invece, al ricorrente l’assegno privilegiato di 8^	
	cat. sulla base dei seguenti accertamenti clinici e	
	strumentali: “ <i>lesione a manico di secchio del menisco</i>	
	<i>mediale e del legamento crociato anteriore che è</i>	
	<i>scarsamente riconoscibile per retrazione del moncone.</i>	
	<i>Invariati i fenomeni di instabilità articolare sagittale</i> ” (Tac	
	Centro Vomero di Napoli del 13.5.2019); “ <i>Ginocchio</i>	
	<i>dolente con versamento articolare e limitazione del carico</i>	
	<i>(ginocchio sx) clinicamente dolore alla digitopressione</i>	
	<i>della intera rima articolare (mediale e laterale) e</i>	
	<i>importanti segni di instabilità anteriore - sofferenza</i>	
	<i>femoro-rotulea</i> ” (Certificato Ortopedico degli Ospedali	
	Riuniti dei Colli del 21.5.2019) assegnandoli alla tabella	
	B) e non alla tabella A), d.p.r. n. 815/78;	
	- evidenziava parte ricorrente come lo stato patologico	
	riscontrato negli accertamenti diagnostici e visite	
	mediche valutate dal Dipartimento Militare di Medicina	
	Legale di Roma fosse rimasto immutato rispetto allo	
	stato patologico precedentemente valutato nel 2016	
	dalla C.M.O., con conseguente necessità di ascrivere	
	ancora le suddette infermità alla 8^ cat., tab. A, d.p.r. n.	
	4	

	915 cit.;	
	- sottolineava, poi, come la patologia al ginocchio	
	sinistro avesse provocato ulteriori disfunzioni	
	patologiche così diagnosticate nel novembre 2020:	
	<i>“lombalgia funzionale e coxartrosi, ipertrofia muscoli della</i>	
	<i>coscia sx, limitazione funzionale della flessione ridotta di</i>	
	<i>30 gradi, sclerosi articolare, instabilità arteriosa, deficit</i>	
	<i>della forza, modesta zoppia, dolore articolare all'anca</i>	
	<i>sinistra estremo deficit della stabilità a salire le scale”</i>	
	(Certificato ortopedico dell'Ospedale Pellegrini di Napoli	
	del 27.11.2020; RX del 24.11.2020, RX del 20.11.2020);	
	- per l'effetto, censurava la corresponsione dell'indennità	
	<i>una tantum</i> in luogo della pensione privilegiata ritenuta	
	di spettanza;	
	- con memoria del 7.1.2022, si costituiva in giudizio il	
	Ministero della Difesa per il rigetto del ricorso	
	rappresentando l'insussistenza dei presupposti per il	
	riconoscimento dell'invocato trattamento pensionistico	
	privilegiato, chiedendo, in subordine, l'attribuzione degli	
	emolumenti accessori sulla base dei criteri fissati dalla	
	sentenza n. 6/2008/QM delle Sezioni Riunite di questa	
	Corte;	
	- all'udienza del 5.9.2022, l'avv. Giordano, per il	
	ricorrente, ha insistito come in atti, chiedendo CTU	
	medica, mentre il dott. Sarno, per il Ministero della	
	5	

	Difesa, ha concluso per la reiezione della domanda;	
	- ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, questo	
	Giudice con ordinanza n. 154/2022, dell'8.9.2022,	
	affidava alla ASL NA 1 Centro la formulazione di	
	motivato parere medico-legale sui seguenti quesiti: “se	
	<i>l'infermità “esiti trauma distorsivo ginocchio sx. con</i>	
	<i>allegata lesione L.C.A. e meniscopatia mediale con</i>	
	<i>instabilità capsulo legamentoso”, riconosciuta in capo al</i>	
	<i>ricorrente, giustifichi, anche seguito di aggravamento, la</i>	
	<i>concessione di indennità una tantum oppure di</i>	
	<i>trattamento pensionistico privilegiato, indicando la</i>	
	<i>relativa categoria di ascrizione”;</i>	
	- in data 4.6.2024, l'incaricato organo peritale	
	trasmetteva a questa Sezione il richiesto parere medico;	
	- con note difensive del 7.10.2024, parte ricorrente, sulla	
	base della consulenza a firma del CTP dott. Renato	
	Mattei, censurava le valutazioni con cui la ASL aveva	
	sottostimato l'infermità a carico dell'interessato	
	riconoscendogli soltanto il diritto ad una indennità <i>una</i>	
	<i>tantum</i> di tab. B, pari a due annualità di 8° cat.;	
	- all'odierna udienza l'avv. Maria Giordano, per il	
	ricorrente, nel contestare la CTU e i relativi esiti,	
	concludeva per l'accoglimento del ricorso, richiamando	
	le argomentazioni ivi contenute.	
	Il dott. Giuseppe Sarno per il Ministero della Difesa	

	insisteva, invece, per il rigetto del ricorso come da	
	memoria depositata;	
	- la causa veniva trattenuta per la presente decisione.	
	DIRITTO	
	Ai fini del decidere, occorre accertare il tipo di	
	trattamento economico, indennità <i>una tantum</i> oppure	
	trattamento privilegiato, da riconoscersi al ricorrente	
	(omissis) per le infermità acclarate anche a seguito di	
	aggravamento.	
	A tal proposito, questa Sezione ha richiesto con	
	ordinanza n. 154/2022, depositata l'8.9.2022, un parere	
	medico che la ASL NA 1 ha trasmesso in data 4.6.2024.	
	Le operazioni peritali iniziate in data 13.2.2023, alla	
	presenza del dott. Renato Mattei quale CTP e dell'avv.	
	Grasso, sono state compiute dal Collegio, composto dai	
	dott.ri Salvatore De Feo, Dario Sepe, Filippo Veneziani,	
	attraverso l'esame della documentazione medica agli atti	
	e previa visita diretta del ricorrente.	
	Nella ricostruzione della storia clinica del periziando si	
	evidenziava, in particolare, come la C.M.O. di Roma con	
	verbale del 28.5.2019 avesse riscontrato il	
	miglioramento della patologia sofferta dal ricorrente con	
	corresponsione in suo favore della indennità <i>una tantum</i>	
	pari a due annualità di 8 ^a cat. tab. A (decreto n. 17 del	
	20.7.2020).	
	7	

Da quanto premesso deduceva quanto segue: *“allo stato non si rileva alcuna variazione peggiorativa rispetto a quanto rilevato nel 2019 dalla C.M.O. di Roma e pertanto si ritiene che l’infermità resti ascrivibile alla Tab. B. Essendo già state concesse, in totale, cinque annualità di 8^ categoria (corrispondenti alla tabella b di cui all’infermità in oggetto) non si ritiene possibile la concessione di ulteriori annualità, né si ritiene possibile l’ascrivibilità a categoria superiore”*.

Le valutazioni dell’organo peritale appaiono in questa sede condivisibili in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione espressa dopo un’attenta ricostruzione della vicenda ed un puntuale esame della documentazione in atti.

Più nello specifico, nessun elemento per un diverso convincimento può desumersi dalle valutazioni medico-legali espresse dal CTP e richiamate nelle note difensive depositate in data 7.10.2024, le quali non hanno sufficientemente dimostrato l’imputazione causale dell’aggravamento morboso all’attività lavorativa prestata dal ricorrente, né hanno evidenziato aporie, incongruenze o profili di contraddittorietà nell’*iter* logico giuridico del parere reso dall’organo peritale.

Per le ragioni illustrate, il ricorso in epigrafe dev’essere respinto.

	Assorbita ogni altra questione.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Campania, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,	
	definitivamente pronunciando:	
	1. Respinge il ricorso;	
	2. Condanna parte soccombente al pagamento, in favore	
	del Ministero della Difesa, delle spese di lite che liquida	
	in euro 300,00.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di	
	competenza.	
	Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21	
	ottobre 2024.	
	Il Giudice Unico	
	(Gabriele Pepe)	
	Firma digitale	
	<i>Depositata in Segreteria il giorno 24.10.2024</i>	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA	
	(Maurizio Lanzilli)	
	Firma digitale	